

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

**"Farmacia di Copreno S.r.l."**.

**ART. 2) SEDE**

La società ha sede legale in Lentate sul Seveso (MB), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

**ART. 3) OGGETTO**

La società ha per oggetto:

- l'esercizio di farmacie e armadi farmaceutici;
  - l'esercizio di erboristerie;
  - l'esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari, salutistici ed omeopatici;
  - la distribuzione, al pubblico assistito al servizio sanitario nazionale, dei preparati galenici e delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico approvato dal Ministero della Sanità;
  - la vendita diretta al pubblico, in assenza del Servizio sanitario nazionale, degli stessi prodotti di cui al punto precedente, dei presidi medico-chirurgici e degli altri generi non medicinali il cui commercio sia stato autorizzato dal Sindaco;
  - la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;
- il tutto nell'osservanza dei limiti previsti dalla l. n. 362 del 1991 come modificata ed integrata dalle disposizioni del d.l. n. 223 del 2006 convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 2006 e comunque nel pieno rispetto di tutta la normativa che, anche in futuro, dovesse intervenire per la regolamentazione della materia.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

Qualora socio unico sia il Comune di Lentate sul Seveso, la società realizza e gestisce i servizi e le attività sopra indicate direttamente per conto del Comune che esercita

sulla stessa il controllo analogo ai sensi dell'art. 2, lett. C, del D.Lgs. n. 175/2016.

In tal caso, la società è vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'Ente locale socio unico e comunque con la collettività e nel territorio rappresentato dallo stesso.

Sempre nel caso di controllo analogo esercitato dal Comune di Lentate Sul Seveso, oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal socio unico. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del suddetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

#### **ART. 4) DURATA**

La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacento.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

#### **ART. 5) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in euro 63.074,00 (sessantatremilasettantaquattro virgola zero zero).

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi.

A eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 2482 *ter* cod. civ., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, a fronte di conferimenti sia in natura che in denaro; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, cod. civ., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate

in misura proporzionale al conferimento.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 *bis*, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

#### **ART. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

In assenza di una diversa volontà espressamente manifestata dalle parti attraverso un documento scritto o nella causale di un bonifico bancario, tali versamenti si intendono in conto capitale, ovvero a titolo di apporto di capitale di rischio, senza alcun diritto di rimborso da parte del socio, né alcun obbligo della società di aumentare successivamente il proprio capitale sociale, e dovranno essere iscritti in bilancio tra le riserve, a vantaggio, ove non consti una diversa volontà, di tutti i soci.

La presunzione che si tratti di versamento in conto capitale può essere superata laddove consti, attraverso un documento scritto o nella causale di un bonifico bancario, la volontà delle parti di condizionare gli effetti definitivi del versamento eseguito a una successiva deliberazione della società di aumentare il proprio capitale sociale entro una data prestabilita e al conseguente perfezionamento, tra la società e il socio che ha eseguito il versamento, di un idoneo contratto di sottoscrizione.

Ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma, il

versamento, nell'attesa che si perfezioni il contratto di sottoscrizione, si intende eseguito a favore della società a titolo di deposito irregolare e, fino al momento della sottoscrizione, dovrà essere iscritto in bilancio tra i debiti; la mancata adozione della deliberazione di aumento del capitale sociale entro il termine indicato in sede di esecuzione del versamento comporta in ogni caso l'immediata esigibilità del credito del socio alla restituzione dell'intera somma versata.

### **TITOLO III**

#### **PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI**

##### **ART. 7) SOCI**

Possono essere soci, oltre al Comune di Lentate sul Seveso, la cui quota di partecipazione non può in alcun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale:

- i Farmacisti dipendenti della Società;
- persone fisiche iscritte all'Ordine dei farmacisti;
- le società cooperative di mutuo soccorso nella misura massima del 9% (nove per cento). Qualora tali enti intendano trasferire per qualunque causa o motivo tutte o parte delle proprie quote, potranno effettuare tale trasferimento solo a favore del socio di maggioranza che si impegna ad acquistare le quote stesse, al valore corrente per ogni singola quota posseduta, determinato, all'atto della transazione, con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

##### **ART. 8) PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Le partecipazioni sociali sono divisibili e sono trasferibili, nei limiti di cui al precedente art. 7, con l'osservanza delle norme che seguono.

In ogni caso, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà a oggetto l'intera partecipazione del socio moroso.

##### **ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI**

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 7, le quote sono trasferibili per atto tra vivi o

mortis causa.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, ciascun Socio rilascia agli altri Soci, in proporzione alle quote da questi possedute, la prelazione sull'intera quota di partecipazione posseduta, inclusi i diritti di opzione da esercitarsi da parte degli altri Soci in proporzione alle quote possedute.

La prelazione possiede validità per tutta la durata della Società, compresi i rinnovi, nonché durante il periodo della liquidazione.

La prelazione è concessa non solo in caso di vendita ma anche in caso di permuta, di cessione senza corrispettivo, nonché nel caso di qualunque altro atto di disposizione delle quote, anche per effetto di transazione o di cessione dei beni, incluse le procedure di espropriazione forzata, concorsuali e coattive; è altresì concessa in caso di sottoposizione delle quote a usufrutto, pegno o altro vincolo limitativo della piena disponibilità delle stesse.

Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, tutte o parte delle quote possedute, anche attraverso operazioni di fusione o trasferimento di azienda, deve dare avviso scritto, mediante raccomandata R.R., all'Amministratore unico specificando il prezzo di cessione e le modalità di vendita. L'Amministratore unico dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a tutti gli altri Soci, che, una volta ricevuto tale avviso, avranno 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione all'acquisto, dandone nello stesso termine notizia all'Amministratore unico mediante lettera raccomandata R.R.

Il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

L'Amministratore unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle offerte provvederà, a mezzo di lettera raccomandata R.R., a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora solo alcuni dei Soci optino per il diritto di prelazione, il Socio offerente, immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni, dovrà, a mezzo di raccomandata R.R., dare informazione ai Soci optanti della disponibilità delle quote rifiutate; questi ultimi, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso e mediante raccomandata R.R., dovranno comunicare se intendono aderire all'acquisto delle azioni non prelazionate.

Nel caso in cui i Soci rinuncino in tutto o in parte all'acquisto delle azioni offerte in prelazione il Socio offerente sarà libero di trasferire a terzi, purché le condizioni siano quelle comunicate agli altri Soci, nel rispetto del disposto di cui all'art. 7.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti

della società è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Amministratore unico che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità della maggioranza della quota per il Comune di Lentate sul Seveso.

Nel caso di espropriazione forzata e di procedure concorsuali o coattive la prelazione potrà essere esercitata salvo diverse prescrizioni di legge al prezzo che sarà determinato secondo la procedura di cui sopra.

Qualora venga a cessare il rapporto di dipendenza tra il farmacista socio e la Società stessa, anche per effetto del raggiungimento dei limiti di età prescritti dalla legge, il socio di maggioranza si impegna sin d'ora ad acquistare le quote dell'ex dipendente dietro corresponsione, allo stesso, di una somma di denaro pari al valore corrente per le quote possedute, determinato con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### **ART. 10) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA**

In caso di trasferimento di quote mortis causa, il Socio di maggioranza si impegna sin d'ora ad acquistare le quote del de cuius dietro corresponsione agli eredi dello stesso di una somma di danaro pari al valore corrente per ogni singola quota posseduta determinato con riferimento al patrimonio netto della Società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### **ART. 11) DIRITTI DEI SOCI**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

#### **ART. 12) RECESSO DEL SOCIO**

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro partecipazioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci:

- a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* cod. civ.;
- b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione della clausola compromissoria;
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 8 (otto) dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto ai sensi di legge ed entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 4, cod. civ..

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente.

#### **ART. 13) ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può essere escluso dalla società:

- a) qualora ponga in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale ovvero perda i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7;
- b) qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato, sia assoggetto ad amministrazione di sostegno, o sia condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- d) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- e) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- f) qualora scompaia, ai sensi dell'art. 48 cod. civ., o sia

dichiarato assente, ai sensi dell'art. 49 cod. civ.;

g) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale a esso spettante, dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio;

h) per sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dei soci da adottarsi ai sensi dell'art. 16 dei patti sociali, non computandosi il socio della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il socio è reintegrato nella società con effetto retroattivo.

Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore ricoperta fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

#### **TITOLO IV**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

#### **ART. 14) DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione

assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ..

**ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax risultante dal Registro delle Imprese.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità sopra indicate, dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e i sindaci, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**ART. 16) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tuttavia, nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

#### **ART. 17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso .

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e dei presenti patti sociali, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più

luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

**ART. 18) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma 2, cod. civ., il socio può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

**TITOLO V**

**GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**ART. 19) GESTIONE DELLA SOCIETA'**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo.

**ART. 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Tuttavia, l'organo amministrativo dovrà essere preventivamente autorizzato con decisione dei soci per il compimento delle seguenti operazioni:

- acquisti, alienazione e permuta immobiliari;
- partecipazione ad altre imprese e società costituite o

costituende, anche sotto forma di conferimento;

- operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti;
- stipulazione di mutui anche ipotecari;
- costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce di ipoteche anche legali e privilegi anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti;
- trascrizioni ed annotamenti di ogni specie;
- azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione;
- compromessi e transazioni.

#### **ART. 21) COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è gestita e amministrata da un amministratore unico, anche non socio.

L'Amministratore è nominato nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Inoltre, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza la mancanza di speciale competenza tecnico-amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private.

L'amministratore unico resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'amministratore unico può essere revocato dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominato nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei soci.

La rinuncia ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore con accettazione della carica.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ..

#### **ART. 22) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un

compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

#### **ART. 23) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., gli amministratori sono responsabili civilmente nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci o terzi.

L'azione sociale di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

#### **ART. 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

#### **ART. 25) ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE**

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Sindaco è nominato nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

Il Sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, dal momento che esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco dura in carica per non più di tre esercizi.

La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

Ciascun Sindaco può essere rinominato non più di una volta.

L'Assemblea ordinaria ne determina il compenso annuo, nei limiti delle tariffe professionali di categoria.

Per quanto qui non previsto, all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO E UTILI**

#### **ART. 26) BILANCIO**

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### **ART. 27) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

**ART. 29) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE**

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

**TITOLO VIII****DISPOSIZIONI FINALI****ART. 30) SOCIO UNICO**

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 cod. civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le suddette dichiarazioni l'organo amministrativo devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

**ART. 31) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti

e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, cod. civ..

**ART. 32) DOMICILIO**

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

**ART. 33) RINVIO**

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.